Pietro Barrera Percorso formativo per il Comune di Cerveteri – 21 giugno 2010

La responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici dopo il d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (anche alla luce del decreto legge n.78/2010)





Prima e dopo la c.d. "privatizzazione"

- Nozione pubblicistica
- Soggezione speciale del dipendente pubblico (a fronte della supremazia speciale della p.a.)
- Doveri pubblici, con un fondamento in norme costituzionali (artt.54.2, 98.2, 28)

- D.lgs. 29/1993:
 - I rapporti individuali di lavoro ... sono regolati contrattualmente
- D.lgs. 150/2009: la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro





Nel d.lgs. 30 marzo 2001, n.165

- Art.21 (rinvio al CCNL per la eventuale responsabilità disciplinare dei dirigenti)
- Art.55 (Sanzioni disciplinari e responsabilità)
 rinvio al CCNL per infrazioni e sanzioni, procedure di conciliazione e impugnazione, compiuta definizione del procedimento, rapporto con il procedimento penale
- Art.56 (Impugnazione delle sanzioni)
 e inoltre
- Art.53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi ...)
- Art.54 (Codice di comportamento)





Motivi di insoddisfazione?

- Sostanziale assenza di responsabilità disciplinare per i dirigenti
- Scarsa (e "disattenta") applicazione delle disposizioni pur severe – per la responsabilità disciplinare dei dipendenti
- ➡ Inadeguatezza degli strumenti per sanzionare il "non lavoro" (assenteismo e "fannulloni")
- Irrazionale rapporto tra procedimento disciplina e procedimento penale





Con la "riforma Brunetta"

- Norme imperative ex artt. 1339 e 1419 codice civile
- ➡ Tuttavia, il fondamento della responsabilità (e del correlato potere) disciplinare resta l'obbligazione contrattuale (art.67)
- Art.68: nuovo art. 55 del d.lgs. 165
- Art.69: artt. 55 *bis ... novies* nel d.lgs. 165
- Modifiche all'art.21 (responsabilità dei dirigenti)
- ➡ E comunque "nelle materie relative alle sanzioni disciplinari ... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge" (nuovo art.40.1/165)





Ambito di applicazione

→ Art.55 d.lgs. 165/2001 (mod. art.68/15):

Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, sino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli art. 1339 e 1419.2 cc., e si applicano ai rapporti di lavoro ... alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.





Cinque forti innovazioni

- Compiuta definizione dei procedimenti disciplinari
- Potere disciplinare dei dirigenti
- Previsione legislativa delle infrazioni di maggiore gravità (e di alcune altre infrazioni)
- Rapporto tra procedimenti penali e disciplinari
- Responsabilità disciplinare dei dirigenti





Nella fase di prima attuazione

Art.11 "preleggi":

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo

Art.25.2 Costituzione:

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

- Inapplicabilità delle nuove fattispecie penali e disciplinari (se più sfavorevoli) per i fatti antecedenti al 16.11.09
- Applicabilità delle norme procedurali in rapporto alla data di acquisizione della "notitia criminis"





Inoltre:

Divieto di istituire (e di attivare) procedure di impugnazione

Definizione dei procedimenti pendenti entro 60 gg. (16 gennaio 2010)





I procedimenti disciplinari:

- Per il rimprovero verbale
- → Per sanzioni fino alla sospensione dal servizio e alla retribuzione per un massimo di 10 gg.
- Per le medesime infrazioni (e sanzioni) quando il responsabile dell'ufficio non è un dirigente
- Per le sanzioni più gravi inoltre
- Procedimenti per i dirigenti
- Procedimenti di conciliazione





Procedimento ordinario

- ➡ Il dirigente contesta l'addebito entro 20 gg. e convoca il dipendente con un preavviso di almeno 10 gg.
- ➡ Il dipendente può inviare una memoria scritta, e può formulare "motivata istanza di rinvio"
- Il dirigente conclude il procedimento entro 60 gg. dalla contestazione
- In caso di differimento dei "termini a difesa" per oltre 10 gg., il termine per la conclusione è prorogato in misura corrispondente





Quando il responsabile della struttura non è un dirigente:

- ➡ Il responsabile della struttura trasmette gli atti all'"ufficio disciplina" entro 5 gg. dalla notizia
- → L'ufficio cura il procedimento secondo i termini del procedimento semplificato (il termine per la contestazione decorre dalla data in cui l'ufficio riceve comunque la notizia)
- Il termine per la conclusione decorre dalla data della prima acquisizione della notizia





Per le infrazioni di maggiore gravità

- ➡ Il procedimento è assegnato all'"ufficio disciplina", che agisce d'ufficio o per impulso del responsabile dell'ufficio dove è stata commessa l'infrazione
- Medesime fasi del procedimento, ma termini raddoppiati
- Non si raddoppiano i termini della proroga corrispondente all'eventuale differimento del termine a difesa





Conciliazione non obbligatoria

- Esclusa nei casi in cui è previsto il licenziamento disciplinare
- → Deve instaurarsi e concludersi entro 30 gg. dalla contestazione
- → I termini del procedimento restano sospesi, e riprendono a decorrere in caso di conclusione negativa
- → La sanzione concordata non può essere di tipo diverso da quella per la quale si procede





Regole comuni a tutti i procedimenti

- ➡ Il "codice disciplinare" sul sito internet
- Con la violazione dei termini, decadenza dell'azione disciplinare e, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa
- Comunicazioni più semplici (PEC, ecc.)
- Diritto di accesso agli atti istruttori
- Casi speciali: prosecuzione del procedimento presso altra p.a. o in caso di dimissioni





Procedimento disciplinare e procedimento penale

- Autonomo svolgimento, anche "in parallelo"
- ▶ Il procedimento disciplinare può essere sospeso solo per le fattispecie più rilevanti, quando l'ufficio non disponga di elementi sufficienti
- Il procedimento disciplinare deve/può essere riaperto in caso di contrasto con la sentenza irrevocabile
- ➡ Il procedimento è ripreso o riaperto entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza (o dall'istanza di riapertura) e si conclude entro 180 gg.
- E' comunque doveroso il rinnovo della contestazione dell'addebito, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa
- Obbligo per le cancellerie di comunicare alle aa.pp. le sentenze penali pronunciate nei confronti di un dipendente pubblico





Responsabilità disciplinare, responsabilità civile, responsabilità amministrativa

- ➡ Responsabilità patrimoniale del dipendente illegittimamente assente ("pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione")
- Responsabilità disciplinare del dipendente che con il suo operato abbia cagionato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno
- ➡ Altre ipotesi, in cui il dipendente abbia "cagionato grave danno al normale funzionamento dell'ufficio ... per inefficienza, o incompetenza professionale" (procedura di mobilità)





Licenziamento disciplinare, senza preavviso

- ➡ Falsa attestazione della presenza in servizio ovvero assenza giustificata con una falsa certificazione
- → Falsità documentali o dichiarative in occasione dell'assunzione o di progressioni di carriera
- Reiterazione di condotte "aggressive o moleste o ingiuriose o lesive dell'onore e della dignità personale altrui"
- Condanna definitiva con interdizione perpetua o estinzione del rapporto di lavoro





Licenziamento disciplinare, con preavviso

- Assenza ingiustificata per più di 3 gg. nel biennio o più di 7 in 10 anni, o mancata ripresa dal servizio entro il termine assegnato
- Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio
- ➡ Insufficiente rendimento della prestazione lavorativa nell'arco del biennio, dovuto alla "reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa"





Insomma, pugno duro contro gli "assenteisti"

- Per false attestazioni, oltre al licenziamento senza preavviso, risarcimento del danno patrimoniale, e sanzione penale (1-5 anni di reclusione, e multa di €400-1.600)
- Stessa pena per il medico, e per "chiunque altro concorre" a certificazioni mediche false (...); per il medico, radiazione dall'albo, licenziamento (se dip. pubblico) o decadenza dalla convenzione
- Visita fiscale anche per un solo giorno di assenza (fasce orarie stabilite con decreto ministeriale)
- Per malattie oltre 10 gg. o per la "terza malattia", certificazione di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato
- In ogni caso, certificazione inviata per via telematica all'Inps, e dall'Inps alla p.a.
- L'inosservanza degli obblighi di trasmissione, licenziamento o decadenza dalla convenzione.





Qualche precisazione, qualche correzione:

- → art.24-bis, Interpretazione autentica dell'art.55quinquies del d.lgs.n.165/2001, in AC3209 (Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della PA con cittadini e imprese e delega la Carta dei doveri delle aa.pp. e per la codificazione in materia di p.a.





Per l'effettività della responsabilità disciplinare

- ▶ La mancata collaborazione "richiesta o comunque dovuta" è sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 15 gg.
- ➡ Il dirigente che, avendone il potere, non esercita l'azione disciplinare o ne causa la decadenza, è punito con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 mesi e con la decurtazione della retribuzione di risultato
- Analoga sanzione per il responsabile privo di qualifica dirigenziale "ove non stabilito diversamente dal contratto"
- La responsabilità civile del dirigente per "illiceità nello svolgimento del procedimento disciplinare" è limitata al dolo e alla colpa grave.





La responsabilità disciplinare dei dirigenti

- Resta immutato il rinvio dell'art.21 alla "eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo"
- Certamente ci sono (almeno) due infrazioni disciplinari (connesse all'esercizio del potere disciplinare e allo svolgimento del procedimento -NB: come intendere il riferimento al "dirigente generale"?)
- ➡ Irragionevole non ipotizzare che anche il dirigente risponda per i gravi comportamenti sanzionati con il "licenziamento disciplinare"
- ➡ Una risposta chiara nel CCNL 22 febbraio 2010 per il comparto regioni e autonomie locali (art.4: netta distinzione tra la responsabilità disciplinare e gli altri ambiti della responsabilità dirigenziale, per i quali è previsto il procedimento dinanzi al Comitato dei garanti)





Raccordo tra disciplina legislativa e contrattuale

- Più agevole per i dirigenti
- ▶ Più complesso per gli altri dipendenti: certamente superate le norme procedurali, quelle relative al procedimento penale, le vecchie disposizioni transitorie; occorre maggiore attenzione per "interpolare" il codice disciplinare con le norme inderogabili stabilite dal legislatore
- ➡ Il licenziamento per "permanente inidoneità psicofisica": regolamento solo per lo Stato, ma "l'amministrazione può risolvere il rapporto" ...





Poche novità nel decreto legge 78/2010:

- **→** illecito disciplinare e responsabilità erariale:
- art.6, comma 7: incarichi di consulenza
- art.6, comma 12: missioni
- art.6, comma 13: formazione
- art.9, comma28: lavoro flessibile





Autonomia di ogni amministrazione per

- "Ricostruire" il Codice disciplinare
- Individuare l'ufficio preposto alla gestione dei procedimenti disciplinari più complessi
- Individuare gli uffici affidati a responsabili privi di qualifica dirigenziale
- ➡ Individuare il titolare del potere disciplinare nei confronti dei dirigenti (almeno per le fattispecie di cui agli artt. 55-bis.7 e 55-sexies.3)
- Promuovere azioni volte ad uniformare i criteri di valutazione dei diversi dirigenti a cui è affidato un'autonoma potestà disciplinare.





Ed ora (cosa bolle in pentola?)

- → ddl AS2156, recante 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
- **giuramento** dei dipendenti pubblici: fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione, alle leggi e "ai doveri nell'interesse dell'Amministrazione e dei cittadini per il pubblico bene" (art.21, ddl AC3209-A)



